

## SCADENZE FISCALI: GIUGNO 2026

<b>1° GIUGNO 2026</b>	
<b>PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA"</b>	
<b>Codice Tributo</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2026
<b>1500</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione
<b>1501</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
<b>1502</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive
<b>1503</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
<b>1504</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto
<b>1505</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo
<b>1506</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi
<b>1507</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
<b>1508</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
<b>1509</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
<b>1510</b>	LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

<b>1° GIUGNO 2026</b>	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI AD ASSOLVERE L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2026</b>	
<b>Codice Tributo</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
<b>2521</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
<b>2525</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
<b>2526</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

<b>1° GIUGNO 2026</b>	
<b>SOGGETTI PASSIVI IVA</b>	
<b>Codice Tributo</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2026, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

**16 GIUGNO 2026**

**SOSTITUTI DI IMPOSTA**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilato corrisposto nel mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1001</b>	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro o di conguaglio di fine anno
<b>Codice Tributo</b>	
<b>3848</b>	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
<b>Codice Tributo</b>	
<b>3802</b>	Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento in unica soluzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a titolo di acconto
<b>Codice tributo</b>	
<b>3847</b>	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto di imposta - acconto
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1049</b>	Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratorio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1001</b>	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
<b>1002</b>	Ritenute su emolumenti arretrati
<b>1012</b>	Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1053</b>	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento in unica soluzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a titolo di acconto

<b>Codice Tributo</b>	
<b>3847</b>	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto di imposta - acconto

<b>16 GIUGNO 2026</b>	
<b>CONDOMINI IN QUALITÀ DI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE ABBIANO OPERATO RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO SUI CORRISPETTIVI PAGATI NEL MESE PRECEDENTE PER PRESTAZIONI RELATIVE A CONTRATTI D'APPALTO, DI OPERE O SERVIZI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1019</b>	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
<b>1020</b>	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente

<b>16 GIUGNO 2026</b>	
<b>CONTRIBUENTI IVA MENSILI</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento Iva mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>6005</b>	Versamento Iva mensile maggio

<b>16 GIUGNO 2026</b>	
<b>CONTRIBUENTI IVA CHE AFFIDANO A TERZI LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ OPTANDO PER IL REGIME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 100/1998</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
<b>Codice Tributo</b>	
<b>6005</b>	Versamento Iva mensile maggio

<b>16 GIUGNO 2026</b>	
<b>CONTRIBUENTI IVA CHE HANNO SCELTO IL PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2025</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,99% mensile a titolo di interessi.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>6009</b>	Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
<b>1668</b>	Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

**16 GIUGNO 2026**

**CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO IMU**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento della prima rata dovuta per il 2026 dell'IMU
<b>Codice Tributo</b>	
<b>3912</b>	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - comune
<b>3913</b>	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune
<b>3914</b>	IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune
<b>3915</b>	IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato
<b>3916</b>	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune
<b>3917</b>	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato
<b>3918</b>	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune
<b>3919</b>	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato

**25 GIUGNO 2026**

**OPERATORI INTRACOMUNITARI CON OBBLIGO MENSILE**

<b>Codice Tributo</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

**30 GIUGNO 2026**

**PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2026" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef
--------------------	--

**30 GIUGNO 2026**

**CONTRIBUENTI TENUTI AD EFFETTUARE I VERSAMENTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALE DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETA' E DELL'IRAP (MODELLI 730/2026, REDDITI PERSONE FISICHE 2026, REDDITI SP-SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2026, REDDITI SC- SOCIETÀ DI CAPITALI 2026 E DICHIARAZIONE IRAP 2026)**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>4001</b>	Irpef Saldo
<b>4033</b>	Irpef acconto - prima rata
<b>4200</b>	Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
<b>3801</b>	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
<b>3843</b>	Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
<b>3844</b>	Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
<b>4040</b>	Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio
<b>3800</b>	Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
<b>3812</b>	Irap - acconto - prima rata

**30 GIUGNO 2026**

**LOCATORI PERSONE FISICHE**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	

<b>1840</b>	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
<b>1842</b>	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

**30 GIUGNO 2026**

**SOGGETTI IRES TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLO REDDITI SC 2026 E MODELLO REDDITI ENC 2026), ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2026, CON PERIODO D'IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE CHE APPROVANO IL BILANCIO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2026 - 30/06/2026, dell'Ires, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>6099</b>	Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
<b>2001</b>	Ires acconto - prima rata
<b>2003</b>	Ires - Saldo
<b>3800</b>	Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
<b>3812</b>	Irap - acconto - prima rata

**30 GIUGNO 2026**

**SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) E SOGGETTI ASSIMILATI (SOCIETÀ ED ENTI DI OGNI TIPO NON RESIDENTI, CON STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO) CHE SI QUALIFICANO "DI COMODO" (VALE A DIRE "SOCIETÀ NON OPERATIVE" E "SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA")**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>2018</b>	Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
<b>2020</b>	Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

**30 GIUGNO 2026**

**CONTRIBUENTI IVA CHE HANNO PRESENTATO IL MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2026 E HANNO SCELTO DI PAGARE IL SALDO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA PER IL 2025 ENTRO IL 30 GIUGNO 2026**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2026 - 30/06/2026. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>6099</b>	Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

**30 GIUGNO 2026**

**PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1790</b>	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
<b>1792</b>	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

**30 GIUGNO 2026**

**PERSONE FISICHE CHE HANNO DECISO DI CONTINUARE AD AVVALERSI DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ FINO AL COMPLETAMENTO DEL QUINQUENNIO AGEVOLATO E COMUNQUE FINO AL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ**

<b>ADEMPIMENTO</b>	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
<b>Codice Tributo</b>	
<b>1793</b>	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
<b>1795</b>	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

<b>30 GIUGNO 2026</b>	
<b>PROPRIETARI DI IMMOBILI</b>	
<b>Codice Tributo</b>	
<b>ADEMPIMENTO</b>	Presentazione dichiarazione Imu per le variazioni intervenute nel corso del 2025